

Deliberazione n. 18 dell'Assemblea dell'A.T.I. 3 Umbria del 5/10/2012

Oggetto: Affidamento *in house* del servizio rifiuti nell'ATI 3 Umbria.

L'anno 2012, il giorno 5 del mese di ottobre, in Spoleto, presso la sede del Comune di Spoleto nella Sala dello Spagna, con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria in sessione ordinaria e seconda convocazione.

Risultano presenti:

N.	COMUNI ATI 3 UMBRIA	Abitanti	Presente	Assente	Qualifica	Nome	Cognome
1	Bevagna	5134		5134			
2	Campello sul Clitunno	2523		2523			
3	Cascia	3271	3271		Sindaco	Gino	Emili
4	Castel Ritaldi	3384		3384			
5	Cerreto di Spoleto	1130	1130		Sindaco	Giovanna	Forti
6	Foligno	58367	58367		Sindaco	Nando	Mismetti
7	Giano dell'Umbria	3822	3822		Sindaco	Paolo	Morbidoni
8	Gualdo Cattaneo	6440		6440			
9	Montefalco	5772		5772			
10	Monteleone di Spoleto	637		637			
11	Nocera Umbra	6166	6166		Sindaco	Giovanni	Bontempi
12	Norcia	4968	4968		Sindaco	Giampaolo	Stefanelli
13	Poggiodomo	141	141		Consigliere	Domenico	Angelini
14	Preci	770	770		Sindaco	Pietro	Bellini
15	Sant'Anatolia di Narco	575	575		Sindaco	Tullio	Fibraroli
16	Scheggino	489	489		Sindaco	Carlo	Valentini
17	Sellano	1146		1146	Sindaco	Claudio	Guerrini
18	Spello	8729	8729		Sindaco	Sandro	Vitali
19	Spoleto	39668	39668		Sindaco	Daniele	Benedetti
20	Trevi	8500		8500			
21	Vallo di Nera	396	396		Sindaco	Fausto	Dominici
22	Valtopina	1480	1480		Sindaco	Danilo	Cosimetti
	TOTALI A.T.I.3	163.508	129.972	33.536			
	Totali in n.	22	14	8			

Presiede il Vice Presidente Nando Mismetti.

Assiste il Direttore dell'ATI 3 Dott. Avv. Fausto Galilei.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale la seduta essendo presenti n. 14 Enti sul totale di 22 e rappresentanti n. 129.972 abitanti sul totale di 163.508, dichiara aperta la seduta.

Il Vice Presidente invita il Direttore ad illustrare il rapporto istruttorio sul punto all'ordine del giorno. Il Direttore illustra il seguente:

RAPPORTO ISTRUTTORIO


“Dopo l'approvazione del Piano di Ambito dei Rifiuti in data 11/10/2011, l'ATI3 con la Deliberazione quadro dell'Assemblea n. 27 del 07/12/2011 aveva avviato le procedure per l'affidamento di ambito del servizio rifiuti dando attuazione all'art. 4 commi 1,2,3 e 4 della L. n. 148/2011 al fine della verifica e adozione della deliberazione quadro per lo svolgimento tramite liberalizzazione o tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica del servizio.

La Deliberazione quadro n. 27/2011 aveva ritenuto non liberalizzabile il servizio rifiuti in questione e optato per la gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto per il socio privato operativo al 40%.

L'atto in questione è stato inviato all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L. n. 148/2011 la quale ha dato atto del ricevimento, per le finalità di legge, e specificamente per la Relazione annuale al Parlamento, con nota prot. n. 76001 del 19/12/2011.

Con la successiva Deliberazione dell'Assemblea dell'ATI3 n. 29 del 07/12/2011 erano state definite le procedure connesse alla gara per l'individuazione del socio privato con partecipazione al 40% e definiti gli adempimenti dei Comuni soci e della VUS S.p.A. necessari e consistenti nella scissione societaria del ramo rifiuti della VUS S.p.A. al fine di costituire una specifica società per il servizio rifiuti, in modo di preservare la gestione pubblica dell'acqua in capo alla VUS S.p.A., conformemente alla volontà referendaria dell'11 giugno 2011.

Rispetto al quadro legislativo definito dall'art. 4 della L. 148/2011 in coerenza con il quale gli atti summenzionati sono stati assunti, in data 24 gennaio 2012 entrava in vigore il Decreto Legge n.



l/2012 poi convertito nella Legge 24/03/2012 n. 27 la quale mutava radicalmente il quadro legislativo di riferimento imponendo una nuova valutazione degli obiettivi e delle scelte da perseguire.

Le modifiche sostanziali introdotte con l'art. 25 della legge di conversione n. 27/2012 in parte modificavano l'art. 4 della L. 148/2011, in parte, introducevano l'art. 3 bis della medesima legge, mutando ulteriormente le disposizioni di carattere generale riguardanti gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali.

In particolare il nuovo quadro legislativo prevedeva:

- a) che le Regioni entro il 30 giugno 2012 avrebbero dovuto definire ambiti territoriali per lo svolgimento dei S.P.L. di rilevanza economica a rete di norma di dimensione territoriale provinciale salvo una dimensione diversa, superiore o inferiore motivando la scelta;
- b) che i Comuni con delibera di un Ente associativo degli stessi (l'ATI3) avrebbero potuto entro il 30 maggio 2012 avanzare richieste alla Regione di un ambito territoriale di dimensioni diverse da quello provinciale;
- c) che erano fatti salvi gli ambiti di dimensione provinciale già costituiti in virtù di normative di settore vigenti (ATI4 in Umbria);
- d) che decorso il termine di cui alla lettera a) il Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo a tutela dell'unità giuridica ed economica ai sensi dell'art. 8 della L. 131/2003;
- e) che a decorrere dal 2013 l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei S.P.L. costituirà elemento di virtuosità degli EE. LL. ai sensi della Legge 111/2011;
- f) che i finanziamenti statali di cui all'art. 119, quinto comma della Costituzione saranno prioritariamente assegnati agli Enti di governo degli ambiti ottimali;
- g) che le società *in house* saranno assoggettate previo D.M. al patto di stabilità interno e da subito alle disposizioni che stabiliscono a carico degli EE.LL. limitazioni e divieti alla assunzione di personale e di contenimento degli oneri contrattuali;



- h) che gli Enti territoriali con più di 10.000 abitanti devono inviare alla A.G.C.M. la deliberazione di cui all'art. 4 della L. 148/2011 la quale dovrà esprimere un parere obbligatorio entro 60 giorni (detta disposizione non riguarda l'ATI3 avendo provveduto all'invio della delibera quadro quando la norma nazionale non prevedeva il parere dell'A.G.C.M.);
- i) il notevole restringimento del campo dell'affidamento *in house* riducendo l'importo complessivo sopra il quale esso non è possibile da € 900.000/anno a € 200.000/anno;
- j) lo spostamento del termine per le procedure di affidamento (gara) dal 31 marzo 2012 al 31 dicembre 2012;
- k) il nuovo affidamento in deroga dell'*in house* triennale a condizione che esso sia a favore di un'unica società *in house* risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'azienda unica in capo alla società *in house* deve essere perfezionata entro il 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali circa la qualità del servizio reso, il prezzo medio ad utente, il livello degli investimenti ed altri indicatori che saranno sottoposti a valutazione annuale da parte della Autorità di settore competente (Autorità dell'Energia e Gas).

Questa ultima novità legislativa dell'affidamento triennale *in house* si era rivelata per l'ATI3 particolarmente interessante ed utile in quanto avrebbe consentito un evidente rafforzamento della società pubblica attualmente affidataria del servizio in via provvisoria, cioè la VUS S.p.A., nell'ottica della eventuale gara per la ricerca del partner privato operativo al 40% concedendo un tempo tecnico più ragionevole per l'espletamento della gara stessa.

Infatti la gara andava, nel caso di specie, non più espletata entro il 31/12/2012, ipotesi assai rischiosa nel caso di ricorsi o altri ostacoli tecnici che avrebbero potuto con significative probabilità manifestarsi, ma entro lo stesso triennio di vigenza dell'affidamento triennale *in house* e cioè dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, garantendo quindi tempi congrui anche a fronte di difficoltà dell'iter di evidenza pubblica che dovessero insorgere.



L'affidamento triennale *in house* non andava visto quindi come antitetico alla procedura di affidamento ordinaria già individuata con la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI3 n. 27 del 07/12/2011 ma come propedeutico, rafforzativo e facilitativo della stessa. Esso infatti avendo carattere eccezionale e non prorogabile andava visto come una opportunità per rafforzare da una parte l'Azienda VUS S.p.A. con il processo di integrazione operativa e, dall'altra, per avere tempi più adeguati per lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per il socio privato operativo al 40%.

In data 20/07/2012 interveniva la Sentenza della Corte Costituzionale n. 199 la quale modificava radicalmente il quadro normativo vigente, statuendo che è costituzionalmente illegittimo l'art 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in quanto viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost.. Il citato art. 4 (intitolato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea"), adottato dopo che, con DPR 18 luglio 2011, n. 113, era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, infatti, detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti *in house*, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art.23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel DPR n. 168 del 2010.

Nonostante l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato, risulta evidente l'analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell'art. 4 rispetto a quella dell'abrogato art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 e l'identità della ratio ispiratrice. Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere.

Tenuto, poi, conto del fatto che l'intento abrogativo espresso con il referendum riguardava "pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica" ai quali era rivolto l'art. 23-bis, non può ritenersi che l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali




ai quali una simile disciplina si applica sia soddisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che il suddetto art. 4 costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011.

L'abrogazione dell'art. 4 della Legge 148/2011 da parte della Sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 rende non più obbligatorio tutto il percorso attuativo che era stato posto in essere dall'ATI3 al fine di realizzare l'integrazione operativa delle gestioni esistenti e la realizzazione dell'unico gestore di ambito, nell'ottica dell'affidamento triennale *in house*.

A tal fine infatti erano state adottate le seguenti Deliberazioni da parte dei Consigli Comunali dei Comuni dell'ATI3 che dovevano realizzare l'integrazione operativa in VUS Spa al fine dell'affidamento triennale *in house*.

COMUNE	N. DELIBERAZIONE C.C.
GIANO DELL'UMBRIA	N. 18 DEL 26/06/2012
GUALDO CATTANEO	N. 25 DEL 04/07/2012
NORCIA	NON DELIBERATO
SELLANO	N. 8 DEL 28/06/2012
PRECI	N. 26 DEL 25/07/2012
SCHEGGINO	N. 29 DEL 02/07/2012
S. ANATOLIA	N. 17 DEL 10/07/2012
VALLO DI NERA	N. 16 DEL 25/06/2012
POGGIODOMO	N. 10 DEL 30/06/2012

Dopo l'abrogazione dell'art. 4 della L. 148/2011 è quindi possibile procedere all'affidamento *in house* ordinario anche per il servizio rifiuti a livello di ambito in attuazione in particolare degli artt. 201; 202 commi 4, 5 e 6; 203 commi 2 e 3; 204 del D. Lvo n. 152/2006, nonché della disciplina comunitaria sull'*in house* con particolare riferimento al controllo analogo già in vigore da oltre un biennio nei confronti del Gestore VUS Spa.



Si ritiene pertanto, alla luce di quanto esposto, di formulare all'Assemblea dei sindaci dell'ATI3 quale organo competente all'affidamento del servizio rifiuti di ambito la seguente proposta:

- a) affidare il servizio rifiuti di ambito alla VUS Spa per il tempo di anni 15 con decorrenza 01/01/2013;
- b) prevedere che restino ferme per un triennio le condizioni già concordate con i Comuni della Valnerina e con i Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e che erano state specificate nell'atto di indirizzo dell'Assemblea dei sindaci dell'ATI3 n. 13 del 14/05/2012 e che avevano dato luogo alle Deliberazioni dei Consigli Comunali sopracitate;
- c) prevedere che il periodo intercorrente tra la sottoscrizione della Convenzione di affidamento del servizio dei rifiuti a livello di ambito previsto entro ottobre 2012 e il 31/12/2012 sia utilizzato per realizzare l'integrazione delle gestioni esistenti in VUS Spa, a norma dell'art. 204 del T.U. n. 152/2006 e delle disposizioni attuative della Deliberazione dell'ATI3 n. 13 del 14/05/2012. Detto termine potrà essere prorogato in caso di necessità, delegando a tal fine il Presidente dell'ATI3, al 31/03/2013.

Al fine di realizzare l'integrazione operativa delle gestioni esistenti nell'ATI3 nell'unico gestore VUS Spa si tiene conto della situazione esistente a seguito di un percorso concretizzatosi nell'ultimo decennio, nel territorio dei 22 Comuni dell'Ambito n. 3.

Come noto nell'ATI3 esiste per quanto riguarda il servizio rifiuti una situazione che vede la VUS S.p.A. gestire la "fase industriale" del servizio (trattamento a Casone e smaltimento a S. Orsola) per 20 Comuni su 22 e cioè per tutti i Comuni dell'ATO n. 3 esclusi Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria.

Per quanto riguarda le fasi a monte della raccolta e del trasporto i Comuni di Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia, Vallo di Nera, Sellano e Scheggino hanno la gestione in economia, mentre Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria sono gestiti dalla SIA di Marsciano per questo segmento così come per la fase "industriale" del servizio.

Per quanto riguarda invece i tre rimanenti Comuni della Valnerina e cioè Cascia, Cerreto di Spoleto e Monteleone di Spoleto, gli stessi hanno già conferito l'intero servizio alla VUS S.p.A. con




Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2009 (Cascia), n. 33 del 27/11/2004 (Cerreto di Spoleto) e n. 19 del 26/01/2012 (Monteleone di Spoleto).

Avuto riguardo quindi al profilo soggettivo è evidente che la integrazione operativa in VUS S.p.A. entro il 31/12/2012 riguarda 7 Comuni su 10 della Valnerina (Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia, Scheggino, Vallo di Nera, Sellano) per quanto riguarda il ciclo della raccolta e trasporto, e i due Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria per quanto riguarda l'intero ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani.

In termini di popolazione l'integrazione riguarda circa 6.600 abitanti della Valnerina e 10.200 abitanti circa (Gualdo C. e Giano U.) su un totale di circa 163.000 abitanti.

Allo scopo di affrontare le problematiche connesse con l'integrazione operativa si mantengono per un triennio le condizioni fissate dalla Deliberazione dell'Assemblea ATI3 n. 13 del 14/05/2012 e precisamente:

- a) mantenimento della riscossione della attuale TARSU in capo ai Comuni;
- b) mantenimento del servizio spazzamento in capo al Comune (salvo che lo stesso intenda affidarlo alla VUS spa) con detrazione del relativo costo, che il Comune certificherà annualmente all'ATI3;
- c) trasferimento al Gestore di ambito VUS Spa del personale in servizio presso il Comune nel ramo rifiuti, in maniera integrale o con la formula del comando parziale qualora detto personale assolva nel Comune anche a più mansioni, alcune delle quali estranee al servizio di igiene urbana. In ogni caso qualora il personale per l'intero orario di lavoro o part time resti in Comune per il servizio rifiuti il relativo costo sarà detratto da quanto dovuto al Gestore VUS spa;
- d) trasferimento a VUS spa dell'attuale costo del servizio (TARSU) per il triennio, fatta salva l'inflazione programmata e i maggiori eventuali investimenti per la raccolta differenziata che il Comune dovesse richiedere alla VUS S.p.A. o eventi eccezionali non previsti;



- e) trasferimento dei beni e impianti dei Comuni in economia alla VUS S.p.A. con la formula del comodato ai sensi dell'art. 202 comma 4 del D. Lvo n. 152/2006 fermo che le quote di ammortamento residue e mutui saranno detratti da quanto dovuto al gestore VUS spa.

Ne consegue che al fine del trasferimento totale o parziale del personale e degli impianti/beni del servizio dovrà essere redatto un verbale di ricognizione e consegna dei medesimi a cura di ciascun Comune in contraddittorio con la VUS S.p.A., fermo che saranno trasferiti al gestore VUS S.p.A. tutti gli oneri di manutenzione e sviluppo successivo alla consegna dei beni strumentali del servizio, in coerenza con le previsioni del Piano di Ambito.

Con riferimento alle richieste dei Comuni della Valnerina si deve evidenziare che nessuna disposizione di legge in vigore ne impedisce l'accoglimento.

Per quanto riguarda infatti la riscossione della TARSU essa è già oggi in capo ai Comuni a livello generale. Anche nella ipotesi di entrata in vigore della TARES prevista dall'art. 14 della legge 214/2011 a decorrere dal 01/01/2013, seppure il comma 31 del medesimo articolo prevede che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio, deve ritenersi che resta salva la possibilità nel contesto eccezionale dell'affidamento *in house*, che sia contrattualmente previsto attraverso il contratto di ambito di servizio, che i Comuni per cui è prevista l'integrazione operativa entro il 31/12/2012, prorogabile al 31/03/2013, possono continuare nella riscossione diretta per il triennio 2012-2015.

E' quindi evidente che i Comuni in questione trasferiranno alla VUS S.p.A. solamente la quota parte della TARSU, salvi i nuovi investimenti concordati, ed esclusa in ogni caso la quota parte del costo del personale per le mansioni che dovesse continuare a svolgere per il Comune e la quota parte dei costi generali del personale riguardanti l'anagrafe utenti e la riscossione TARSU, nonché ovviamente, le eventuali quote di ammortamento residue dei beni e impianti consegnati al Gestore VUS S.p.A..

In aggiunta a ciò si è valutato nel corso delle precedenti assemblee che la discarica di Sellano passi al Gestore VUS spa per quanto riguarda gli oneri di smaltimento del percolato a far data dal 01/07/2012 (secondo semestre 2012) qualora si perfezioni il nuovo affidamento di ambito *in house* con l'integrazione operativa del servizio nella VUS Spa nei termini del 31/12/2012.



Per quanto riguarda i Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria, come noto, la integrazione operativa non riguarda la soppressione dei gestori in economia preesistenti ma la fuoriuscita della gestione del ciclo integrale dei rifiuti solidi urbani dalla SIA di Marsciano per confluire nella VUS S.p.A.

I due Comuni in questione sono gestiti dalla SIA di Marsciano pur appartenenti all'Ambito n. 3 ex L.R. n. 23/2007, in virtù di deliberazione prima dell'ATO Rifiuti n. 3 poi dell'ATI 3 di proroga della loro gestione fino all'affidamento di ambito del servizio rifiuti solidi urbani nell'Ambito n. 3.

Pertanto le stesse sono destinate a cessare con la Deliberazione dell'ATI 3 di affidamento triennale *in house* fatti salvi i tempi tecnici della integrazione operativa in VUS Spa entro e non oltre il 31/12/2012, che comunque dovrà assicurare il mantenimento del servizio rapportato all'alto livello di qualità del servizio raggiunto che come noto si attesta nel 2011 a circa il 69% di raccolta differenziata rispetto ad una media dell'Ambito n. 3 alla data di fine 2011 di poco inferiore al 34%".

Terminata l'esposizione del rapporto istruttorio a cura del Direttore

L'ASSEMBLEA dell'ATI 3 UMBRIA

Visto il rapporto istruttorio e udito il dibattito che all'unanimità condivide i contenuti dello stesso;


Visto l'art. 25 della L. n. 27/2012 di conversione del D. Legge n. 1/2012;

Dato atto dell'abrogazione dell'art. 4 della L. 148/2011 per illegittimità costituzionale dichiarata con Sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012;

Visto il T.U. n. 152/2006 in particolare l'art. 204;

Vista la normativa e giurisprudenza comunitaria in materia di affidamento *in house* e dato atto che nel Gestore di ambito VUS Spa sussistono tutte le condizioni da detta normativa e giurisprudenza previste;

Visto il TUEL n. 267/2000;



Viste le Leggi Regionali n. 23/2007 e n. 11/2009;

Dato atto che il Piano di Ambito dei Rifiuti è stato approvato definitivamente con deliberazione dell'Assemblea n. 16 dell'11/10/2011;

Vista la propria precedente Deliberazione n. 13 del 14/05/2012 riguardante l'integrazione operativa in VUS Spa del servizio rifiuti dei Comuni della Valnerina e dei Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria i cui contenuti e condizioni rispetto ai medesimi Comuni si intendono confermare con il presente atto;

Visto lo Statuto dell'Ente in base al quale l'atto non è ricompreso tra quelli di maggiore rilevanza;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore dell'Ente;

Con voto favorevole dei presenti rappresentanti n. 14 Comuni e n. 129.972 abitanti su 163.508 dell'Ambito,

DELIBERA

- 1) Di affidare alla VUS Spa il servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati in tutto il territorio dei 22 Comuni dell'ATI3, *in house* con decorrenza 01/01/2013 per il periodo di 15 anni alle condizioni, modalità e termini contenuti nel contratto di servizio che insieme al Piano di Ambito, alla Carta del servizio e ai Criteri di assimilazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di ambito alla VUS Spa e il 31/12/2012 dovrà realizzarsi l'integrazione operativa delle gestioni esistenti della Valnerina per la parte dei servizi in economia e dei Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria. A tal fine si dovranno svolgere specifici incontri tra VUS Spa e le gestioni dei Comuni da integrare nell'unico Gestore, con l'assistenza e il coordinamento di ATI3 finalizzati anche alla sottoscrizione dei verbali di ricognizione dei beni e del personale da trasferire. Il termine del 31/12/2012 potrà essere prorogato per una sola volta al 31/03/2013 con deliberazione del Presidente di ATI3 in caso di necessità;



- 3) Il contratto di servizio di ambito sarà notificato a VUS Spa e dovrà essere sottoscritto dal Gestore stesso entro e non oltre il 31/10/2012;
- 4) Di approvare per i Comuni attualmente non gestiti da VUS spa e precisamente i 7 Comuni della Valnerina elencati nel rapporto istruttorio e i due Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria le seguenti particolari disposizioni che integreranno automaticamente il contratto di servizio di ambito di cui al n. 3):

4.1 Fino alla effettiva entrata in vigore della TARES di cui all'art. 14 della L. 214/2011, la riscossione della Tarsu, potrà continuare ad essere effettuata direttamente dai Comuni stessi che poi corrisponderanno alla VUS spa l'importo dovuto del servizio. E' fatta salva per il Comune per propria scelta il trasferimento della riscossione al gestore VUS spa. Il servizio di spazzamento potrà continuare ad essere svolto direttamente dal Comune.

4.2 Il costo del servizio da contrattualizzare con VUS spa per un triennio (2013 - 2015) è fatto pari a quello consolidato nel 2012 e risultante dagli atti contabili del Comune. Al Gestore andrà pertanto corrisposta la differenza tra detto importo e quanto trattenuto per quota parte del servizio di spazzamento e del personale in carico al Comune sulla TARSU nel caso il Comune intenda attuare un comando/trasferimento parziale, nella ipotesi in cui il personale svolga plurimansioni oltre il servizio integrale dei rifiuti solidi urbani. Limitatamente ai Comuni minori della Valnerina e cioè quelli con meno di **1500 abitanti residenti**, il costo dello spazzamento da trattenere, qualora lo si voglia svolgere direttamente, è forfettizzato nella misura del 20% (venti per cento) della TARSU che sarà versata alla VUS spa a titolo di corrispettivo del servizio. La quota di cofinanziamento del servizio a carico del Bilancio comunale dei Comuni minori della Valnerina sarà destinata nell'utilizzo agli investimenti per l'incremento della raccolta differenziata agli obiettivi di legge (65%).

Per gli altri qualora vogliano trattenere lo spazzamento (Norcia, Gualdo C. e Giano dell'Umbria) il costo eventualmente da trattenere dal corrispettivo dovuto a VUS Spa è quello effettivo certificato da bilancio dell'Ente nel 2012.

I Comuni di Norcia, Gualdo e Giano trasferiranno quindi a VUS spa il costo del servizio 2012 (TARSU più quota di copertura a carico del bilancio comunale) salvo il trattenimento del costo per il servizio di spazzamento qualora svolto direttamente.

Tutti i nove Comuni interessati dall'integrazione operativa potranno altresì trattenere le quote di ammortamento e mutui dei beni e impianti non ancora ammortizzati, anche a titolo di indennizzo al Gestore uscente (Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria). Detto costo sarà inserito nella rispettiva TARSU o successivamente TARES.

Con il loro costo del servizio 2012 dovrà essere garantito ai Comuni di Gualdo C. e Giano il mantenimento dell'obiettivo di raccolta differenziata raggiunto nel 2012 salvo il successivo punto 4.3.

4.3 Sono fatti salvi i maggiori costi del servizio dovuti al riconoscimento annuale del tasso di inflazione programmata e agli investimenti per lo sviluppo della raccolta differenziata concordati tra il Comune e il Gestore VUS S.p.A.;

- 5) Di dare atto che in attuazione dell'art. 14 della Legge n. 214/2011 istitutiva della TARES a decorrere dal 01/01/2013 (salvo rinvio) alla applicazione della tariffa per i costi di spazzamento, di raccolta/raccolta differenziata e trasporto provvederanno i Consigli Comunali mentre alla tariffa per i costi impiantistici di ambito (cioè non comunali) di trattamento, smaltimento e recupero provvederà l'ATI 3;
- 6) Di specificare che il servizio di spazzamento, alla luce della modificazione introdotta all'art. 202 del D. Lvo 152/2006 dell'art. 25 comma 3 della L. 27/2012, potrà restare nel periodo di affidamento *in house*, in capo ai Comuni di cui al n. 4) del deliberato con oneri a loro carico nei modi indicati al punto 4.2;
- 7) Di prevedere la possibilità della modifica del presente affidamento *in house* nel corso della sua durata, per oggettive ragioni di interesse pubblico, anche a seguito di modifiche normative o di programmazione, con particolare riguardo alla realizzazione degli investimenti e alla qualità del servizio;
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL n. 267/2000, di trasmetterlo ai 22 Comuni dell'Ambito e alla VUS spa per la sottoscrizione della Convenzione di affidamento e di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente per l'adeguata pubblicità.

IL DIRETTORE
(Dott. Avv. Fausto Galilei)

IL VICE PRESIDENTE
(Nando Mismetti)